



3|11  
2021

**Decreto Fiscale**  
**Tax & Legal Alert#15**

## INDICE

1. ABROGAZIONE DEL PATENT BOX E INTRODUZIONE DI UNA MAGGIORE DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	2
2. RIFINANZIAMENTO INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI NUOVI O USATI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA	3
3. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE	4
4. NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER LE RATEIZZAZIONI	4
5. RIAMMISSIONE IN TERMINI DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE TER, SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE UE	4
6. SANATORIA PER IL BONUS RICERCA & SVILUPPO	5
7. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO	5
8. DISPONIBILI I MODELLI PER COMUNICARE AL MISE I DATI SUI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI	6
9. DURC IN EDILIZIA: ISTITUTO DELLA CONGRUITÀ	7

## 1. ABROGAZIONE DEL PATENT BOX E INTRODUZIONE DI UNA MAGGIORE DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

(D.L. 146/2021, art. 6)

Viene abrogato il regime del Patent box (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali) e sostituito con una nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d'impresa. In particolare, si riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di optare per l'applicazione della maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa (che erano stati esclusi dal Patent box);
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali.

Possono optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), non residenti in Italia, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- lo scambio di informazioni sia effettivo.

L'opzione per la "super-deduzione":

- ha durata per 5 periodi d'imposta;

- è irrevocabile;
- è rinnovabile.

I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il cui possesso dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta.

In caso di rettifica della deduzione, da cui derivi una maggior imposta o minor credito, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o differenza del reddito utilizzato) non si applica se, nel corso dell'accesso/ispezione/verifica o altra attività istruttoria il contribuente consegna la predetta documentazione, predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della deduzione spettante. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

Restano esclusi dal nuovo regime i contribuenti che hanno già sottoscritto un accordo preventivo Patent Box con l'Agenzia delle Entrate, per i quali sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto. Sono, altresì, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che prima dell'entrata in vigore della norma in commento hanno validamente esercitato opzione per il regime di autoliquidazione OD introdotto dal cosiddetto "Decreto Crescita". Anche per tali contribuenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dal valido esercizio dell'opzione già esercitata in vigore del previgente regime.

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22/10/2021 e, a partire dalla medesima data, è abrogato il Patent box.

I soggetti che abbiano esercitato l'opzione Patent box in data antecedente al 22/10/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si attendono chiarimenti in merito al regime transitorio.

## 2. RIFINANZIAMENTO INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI NUOVI O USATI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

(D.L. 146/2021, art. 7)

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l'acquisto di veicoli ecologici (L.145/2018 art.1, comma 1041 - Legge di Bilancio 2019), che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle risorse precedentemente stanziate.

In particolare, vengono destinati:

- ulteriori € 65 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo inferiore a € 50.000 IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
- ulteriori € 20 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 (trasporto di merci) nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 (trasporto di persone) nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con eventuale rottamazione di un veicolo della

medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, di cui € 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

- ulteriori € 10 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a € 40.000 al netto dell'IVA, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima dell'1/1/2011;
- ulteriori € 5 milioni per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a € 25.000, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni.

### 3. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE

(D.L. 146/2021, art. 2)

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinari), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora.

Prima di tale termine l'Agente della Riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

L'estensione del termine non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni).

### 4. NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER LE RATEIZZAZIONI

(D.L. 146/2021, art. 3)

Per le rateizzazioni in essere all'8/3/2020 (ovvero al 21/2/2021 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa") è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse successivamente alle suddette date e richieste fino al 31/12/2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

### 5. RIAMMISSIONE IN TERMINI DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE TER, SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE UE

(D.L. 146/2021, art. 1)

L'art. 1 del Decreto Fiscale prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal "Decreto Sostegni-bis".

Entro il 30/11/2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018.

## 6. SANATORIA PER IL BONUS RICERCA & SVILUPPO

(D.L. 146/2021, art. 5, commi 7-12)

I contribuenti che hanno compensato indebitamente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 possono beneficiare della regolarizzazione introdotta dall'art. 5 del D.L. 146/2021 riversando l'importo in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16/12/2022. Per il pagamento non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997; è invece prevista la possibilità di dilazionare il pagamento in tre quote annuali di pari importo, con l'aggiunta, sulle rate successive alla prima, degli interessi al tasso legale.

Sono ravvedibili esclusivamente le ipotesi di errori "scusabili", cioè derivanti dalla complessità del quadro normativo e di prassi; sono invece espressamente esclusi dalla definizione agevolata i casi in cui il bonus è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e quelli nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.

Non si può ricorrere alla procedura di riversamento spontaneo per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del "collegato fiscale" (22/10/2021). Invece, in caso di atto istruttorio ovvero di atto di recupero o di provvedimento **non ancora definitivo**, si può accedere alla regolarizzazione riversando in un'unica soluzione l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, perdendo quindi l'opportunità di beneficiare della dilazione del pagamento in tre rate.

L'accesso alla procedura andrà richiesto all'Agenzia delle Entrate, tramite apposita istanza, entro il 30/9/2022. Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi d'imposta in cui è maturato il credito che si intende riversare, gli importi da restituire e una serie di dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

Il **perfezionamento** della procedura è subordinato all'**integrale versamento** dell'importo dovuto; pertanto, in caso di pagamento a rate, se si salta una delle scadenze, i residui importi verranno iscritti a ruolo, con l'applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/1973).

Chi porta a termine la regolarizzazione **non è punibile** per il reato tributario di **indebita compensazione**, che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d'imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50 mila euro (art. 10 *quater*, D.Lgs. 74/2000).

## 7. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

(D.L. 146/2021, art. art. 5 comma 13)

Viene compreso nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato anche i seguenti aiuti:

- contributo a fondo perduto per le start up di cui all'art. 1-ter del D.L. 41/2021;
- definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del D.L.41/2021;
- esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del D.L. 41/2021;
- contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis");
- proroga del credito d'imposta locazioni ex art. 4 del D.L. 73/2021.

## 8. DISPONIBILI I MODELLI PER COMUNICARE AL MISE I DATI SUI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

(Decreti MISE 6/10/2021)

Con tre distinti decreti del MISE in data 6/10/2021 sono stati pubblicati i modelli per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti:

- il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese,
- il credito ricerca e sviluppo e innovazione,
- il credito d'imposta formazione 4.0,

definendo anche i relativi termini di presentazione.

Si evidenzia che l'invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

### Credito d'imposta per investimenti "Industria 4.0"

Il modello utilizzabile per comunicare i dati/informazioni riferiti agli investimenti "Industria 4.0" denominato "*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. n. 232 del 2016*" è disponibile al seguente link: [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali \(mise.gov.it\)](#).

Il modello in esame è composto:

- dal Frontespizio;
- da 2 Sezioni (A e B) per l'indicazione dei dati/informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A, Finanziaria 2017 e agli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B, Finanziaria 2017.

Si evidenzia che non sono oggetto della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali "generici".

La comunicazione in esame va trasmessa entro:

- il 31/12/2021 con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Finanziaria 2020);
- la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Pertanto, la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16/11-31/12/2020 va trasmessa entro il 30/11/2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

### Credito d'imposta "Formazione 4.0"

È altresì disponibile sul sito Internet del MISE, al link [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta formazione](#) il modello per la comunicazione dei dati/informazioni relative al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, L.205/2017 (Finanziaria 2018) e al D.M. 4/5/2018. La comunicazione in esame si compone, oltre al Frontespizio, delle seguenti Sezioni:

- Sezione A - Dati relativi alle attività/spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- Sezione B - Dati relativi alle attività e alle spese ammissibili sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it):

- entro il 31/12/2021, con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (svolte nel 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli



investimenti, con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta agevolabili successivi.

### Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Infine, sul sito Internet del MISE, al seguente link [Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica](#) è inoltre disponibile il *modello per la comunicazione dei dati/informazioni relative al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, L. n. 160/2019 (Finanziaria 2020) così come definite dal D.M. 26/5/2020. La comunicazione in esame si compone, oltre al Frontespizio, delle seguenti Sezioni:*

- Sezione A - Investimenti in attività ricerca e sviluppo;
- Sezione B1 - Investimenti in attività di innovazione tecnologica;
- Sezione B2 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- Sezione B3 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica;
- Sezione C - Investimenti in attività di design e ideazione estetica.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo [cirsid@pec.mise.gov.it](mailto:cirsid@pec.mise.gov.it)

- entro il 31/12/2021, con riferimento agli investimenti nelle predette attività effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (effettuati nel 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti nelle predette attività effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi.

## 9. DURC IN EDILIZIA: ISTITUTO DELLA CONGRUITÀ

(D.L. 76/2020, art. 8 comma 10-bis e D.M. 143/2021)

L'art. 8 comma 10-bis del D.L. 76/2020 (D.L. "Semplificazioni") ha introdotto, in aggiunta al DURC, la congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità stabilite successivamente con il D.M. 143 del 25/6/2021 del Ministero del Lavoro, con decorrenza dall'1/11/2021 (nota INL 5223/2021). La verifica di congruità viene applicata nell'ambito dei lavori pubblici e nell'ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a € 70.000. Nel settore edile rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano esclusi i lavori edili affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione. Le disposizioni sulla congruità si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dall'1/11/2021.

La verifica della congruità della manodopera viene effettuata sulla base degli indici minimi di congruità ([tabella allegata](#) all'accordo del 10/9/2020) e riferita all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

### Obblighi delle imprese

Le imprese avranno l'obbligo di:

- dichiarare alla Cassa Edile il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate, laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente;

- fornire eventuale e adeguata documentazione nel caso in cui non raggiungesse le percentuali minime previste;
- attribuire specificatamente a ogni singolo cantiere le ore lavorate da ciascun operaio.

#### Verifica della congruità

L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto delegato oppure del committente.

L'impresa risultante non congrua potrà dimostrare con appropriata documentazione il raggiungimento della percentuale minima, con scostamento massimo ammissibile pari o inferiore al 5% in presenza di attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. In lavori pubblici, l'eventuale mancata attestazione di congruità attiverà un meccanismo di intervento sostitutivo a copertura del valore di congruità mancante. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

---

**Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**





## CONTATTI

### Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  